

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 144**

**OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di realizzazione della  
“Galleria di arte contemporanea Valentianum” – Comune di Vibo  
Valentia.**

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno 06 (sei) del mese di giugno presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett.

c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile, nominata con Decreto Sindacale n. 9 del 08 luglio 2016, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) il sig. Domenico Renato Serra (codice fiscale SRR DNC 64S12 F537H), nato a Vibo Valentia (VV) il 12 novembre 1964 e residente in Vibo valentia (VV), via prima traversa Bellavista, n. 6, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gisa Costruzioni Civili e Industriali s.r.l., con sede in Vibo Valentia, via Francesco Cilea, n. 11, (partita IVA

03133200794), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia (VV), in data 15 ottobre 2010, con il numero R.E.A. 166863, impresa mandataria capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con la società Clipper System s.r.l., con sede in Sora (FR), via Colle d'Arte snc, (partita IVA 01927780609), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Frosinone in data 24 aprile 1996, con il numero R.E.A. 112320, impresa mandante.

Giusto documento di Associazione Temporanea di Imprese e conferimento di mandato speciale con rappresentanza, rep. n. 11361 raccolta n. 5952, autenticato nelle firme dalla dott.ssa Armanda Ilaria Miceli, Notaio in Pizzo (VV), in data 03 novembre 2016, registrato a Vibo Valentia (VV) il 08 novembre 2016 al n. 3627 – Serie 1T, che si allega al presente atto sotto la lettera “A” in formato digitale per formarne parte integrante e sostanziale; impresa che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che in data 25 ottobre 2008 è stata sottoscritta la Convenzione disciplinante l'istituzione, la costituzione, le funzioni e le attività della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vibo Valentia, relativa alle procedure di gara per appalti di lavori, servizi e forniture;

- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 – Tecnico n. 577 del 18 maggio 2016, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per la realizzazione della “Galleria di arte contemporanea Valentianum” nel

Comune di Vibo Valentia, dell'importo complessivo di €. 367.000,00 (euro trecentosessantasettemila/00);

- che con determinazione del Settore 5 – Tecnico n. 588 del 20 maggio 2016, si stabiliva:

1) di appaltare i lavori e le forniture inerenti gli interventi anzidetti, per mezzo di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli articoli 95 e 97 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo di €. 300.779,67 (euro trecentomilasettecentosettantanove/67) oltre IVA, di cui €. 295.839,31, (euro duecentonovantacinquemilaottocentotrentanove/31) per lavori e forniture a base d'asta soggetti a ribasso ed €. 4.940,36 (euro quattromilanovecento quaranta/36) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

2) di delegare la SUA Provinciale all'adozione del provvedimento di indizione gara e approvazione schema di bando;

- che con verbali di gara n. 1 e n. 2 (seduta pubblica) del 30 agosto 2016, n. 1 (seduta riservata) del 30 agosto 2016 e n. 3 (seduta pubblica) del 26 settembre 2016, si proponeva di aggiudicare i lavori di realizzazione della "Galleria di arte contemporanea Valentianum" nel Comune di Vibo Valentia, alla ditta Syremont SpA – Sistemi per la conservazione ed il restauro, con sede in contrada Sovarette Sottane n. 40/41 – Rose (CS), prima classificata, per l'importo di €. 241.759,88 (euro duecentoquarantunomilasettecento cinquantanove/88) al netto del ribasso del 18,28%, oltre €. 4.940,36 (euro quattromilanovecentoquaranta/36) per oneri per la sicurezza, più IVA di legge;

- che la SUA Provinciale, a seguito delle verifiche d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti dell'impresa anzidetta, comunicava al Comune, con nota prot. 23617 del 25 ottobre 2016, la conclusione del procedimento amministrativo, in cui si evidenziava la discordanza tra il certificato del casellario giudiziale riferito al direttore tecnico della Syremont SpA, rilasciato dalla Procura della Repubblica di competenza, e l'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000;

- che con determinazione del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile n. 1352 del 25 ottobre 2016 si stabiliva:

1) di omologare i verbali di gara innanzi descritti;

2) di prendere atto della nota succitata trasmessa dalla SUA, procedendo alla non aggiudicazione dell'appalto della ditta Syremont SpA – Sistemi per la conservazione ed il restauro, prima classificata;

3) di dare mandato al RUP, per motivi d'urgenza, di procedere alla verifica della congruità dell'offerta presentata dalla seconda classificata, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che con verbale di gara n. 4 del 31 ottobre 2016, si proponeva di aggiudicare l'affidamento dei lavori oggetto del presente contratto, all'ATI Gisa Costruzioni Civili e Industriali s.r.l./Clipper System s.r.l., con sede in via Francesco Cilea, Vibo Valentia, seconda classificata, per l'importo di €. 239.629,84 (euro duecentotrentanovemilaseicentoventinove/84) al netto del ribasso del 19,00%, sull'importo a base d'asta per lavori e forniture di €. 295.839,31 (euro duecentonovantacinquemilaottocentotrentanove/31), oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 4.940,36 (euro quattromilanovecento quaranta/36), oltre IVA di legge;

- che l'Appaltatore, per il requisito "OG2 classe VII", richiesto per la partecipazione alla gara, si è avvalso, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'impresa ausiliaria Consorzio Stabile EBG, con sede legale in Bologna (BO), via Morgagni, 10 (partita IVA 02858031202), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, in data 20 giugno 2008, con il numero R.E.A. 472800, nella persona del legale rappresentante sig. Messina Nicola, nato a Neunkirchen (Germania), il 20 ottobre 1966 (codice fiscale: MSS NCL 66R20 Z112K); giusto contratto di avvalimento, stipulato in data 02 agosto 2016, che si trova depositato agli atti del Comune;

- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile n. 1401 del 02 novembre 2016, è stato omologato il verbale di gara n. 4 del 31 ottobre 2016 e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori e delle forniture relativi alla realizzazione della "Galleria di arte contemporanea Valentianum" nel Comune di Vibo Valentia, in favore dell'ATI Gisa Costruzioni Civili e Industriali s.r.l./Clipper System s.r.l., in avvalimento con l'impresa ausiliaria Consorzio Stabile EBG;

- che la spesa per l'esecuzione di tali interventi, risulta registrata al Capitolo 20048, Missione 01, Titolo 2, Macroaggregato 5, con impegno n. 6263 del 26 luglio 2016;

- che i suddetti lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge, in data 03 novembre 2016, nel rispetto del decreto di concessione n. 3445 del 01.09.2015 del finanziamento del MISE, che prevedeva l'avvio dei lavori entro il 06 novembre 2016, pena la revoca del finanziamento;

- che durante il corso delle opere, è scaturita la necessità di eseguire ulteriori

lavorazioni non prevedibili nella fase progettuale per maggiori e/o minori quantità rispetto a quelli di progetto e lavorazioni aggiuntive non previste in progetto, per come riportato nell'art. 149, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte ordinate dal Direttore dei Lavori con Ordini di Servizio emanati tra il 09 novembre 2016 ed il 01 dicembre 2016;

- che il TAR Calabria, su ricorso presentato dalla ditta prima classificata e rimasta esclusa dalla gara, con ordinanza cautelare n. 575 del 16 dicembre 2016, ha sospeso l'aggiudicazione dei lavori in favore dell'ATI Gisa Costruzioni Civili e Industriali s.r.l./Clipper System s.r.l., in avvalimento con l'impresa ausiliaria Consorzio Stabile EBG e, per effetto della stessa, il RUP, con provvedimento prot. n. 56168 del 06 dicembre 2016, inviato al Direttore dei Lavori, ordinava l'interruzione delle prestazioni di che trattasi;

- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile n. 188 del 22 febbraio 2017, è stato approvato lo stato di consistenza dei lavori realizzati dall'Appaltatore alla data di sospensione del 06 dicembre 2016, dell'importo complessivo di €. 151.139,11 (euro centocinquantomilacentotrentanove/11);

- che con la stessa determinazione n. 188 del 22 febbraio 2017, è stata approvata una perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, a seguito della quale il nuovo importo del contratto, solo per la parte relativa ai lavori, al netto dell'IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari ad €. 178.407,22 (euro centosettantottomilaquattrocento sette/22), con un maggiore importo di €. 15.209,62 (euro quindicimiladue centonove/62), rimanendo immutata la parte relativa alle forniture;

- che detta perizia si compone dei seguenti elaborati:

Relazione tecnica illustrativa;

Computo metrico estimativo;

Elenco prezzi;

Quadro comparativo;

Verbale concordamento nuovi prezzi;

Atto di sottomissione.

- che il TAR Calabria, con sentenza del 26 aprile 2017 n. 683, ha dichiarato illegittimo l'atto di esclusione della Syremont S.p.A. dalla gara d'appalto relativa ai lavori di realizzazione della "Galleria di arte contemporanea Valentianum" nel Comune di Vibo Valentia, e l'atto di aggiudicazione in favore dell'ATI Impresa Gisa Costruzioni Civili e Industriali srl/Clipper System srl, condannando in solido il Comune e la SUA Provinciale, al risarcimento dei danni cagionati alla Syremont;

- che l'Avvocato Alfredo Gualtieri, rappresentante legale del Comune, con nota acquisita agli atti con prot. n. 18996/2017, ha espresso il proprio parere sulla sentenza del TAR, evidenziando che l'impresa Syremont S.p.A., nella memoria e nelle richieste avanzate in udienza, ha affermato di ritenere non utile una tutela in forma specifica, mediante aggiudicazione dell'appalto e subentro nell'esecuzione dello stesso, e di richiedere il solo ristoro per equivalente dei pregiudizi subiti, suggerendo, pertanto, la riammissione della seconda impresa aggiudicataria rappresentata dall'ATI Gisa Costruzioni Civili e Industriali s.r.l./Clipper System s.r.l., in avvalimento con l'impresa ausiliaria Consorzio Stabile EBG;

- che con nota prot. n. 21680 del 17 maggio 2017, veniva comunicato all'impresa Syremont S.p.A. la riaggiudicazione dei lavori alla Ditta seconda

classificata;

- che con determinazione dirigenziale n. 617 del 23 maggio 2017, si prendeva atto della sentenza del TAR Calabria n. 683/2017, e si procedeva alla riaggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione della “Galleria di arte contemporanea Valentianum” nel Comune di Vibo Valentia, in favore dell’ATI Gisa Costruzioni Civili e Industriali s.r.l./Clipper System s.r.l., in avvalimento con l’impresa ausiliaria Consorzio Stabile EBG;

- che l’Ufficio Comunale ha accertato che, a carico delle due imprese costituenti l’ATI e dell’impresa ausiliaria, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che il Comune di Vibo Valentia con atto protocollo d’ingresso n. 2167 del 18 gennaio 2017, richiedeva all’Ufficio Territoriale di Governo di Vibo Valentia le certificazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., relative all’impresa Gisa Costruzioni Civili e Industriali s.r.l.;

- che l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, con atto protocollo d’ingresso n. 29807 del 09 novembre 2016, richiedeva all’Ufficio Territoriale di Governo di Frosinone (FR) le certificazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., relative all’impresa Clipper System s.r.l.;

- che in data 18 gennaio 2017, l’Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, comunicava che a carico dell’impresa Consorzio Stabile EBG e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e

all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto;

- che è stato acquisito, con prot. INAIL n. 6744972, regolare certificato DURC, relativo all'impresa Gisa Costruzioni Civili e Industriali s.r.l., con scadenza 12 luglio 2017;

- che è stato acquisito, con prot. INPS n. 5925923, regolare certificato DURC, relativo all'impresa Clipper System s.r.l., con scadenza 22 giugno 2017;

- che è stato acquisito, con prot. INPS n. 6002454, regolare certificato DURC, relativo all'impresa Consorzio Stabile EBG, con scadenza 28 giugno 2017;

- che le due imprese che costituiscono l'ATI e l'impresa ausiliaria hanno dichiarato di non essere assoggettati agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12/3/1999, n. 68;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

**ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile;

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Capitolato Speciale d'Appalto, ad esso allegato sotto la lettera "B" in formato digitale.

**ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del**

**D. Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il sig. Serra Domenico Renato, il sig. Iglesias Morsilli Luciano ed il sig. Messina Nicola, ciascuno nelle proprie qualità, hanno dichiarato che le proprie imprese non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

**ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento

del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

**ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.**

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, senza riserva alcuna, l'affidamento dei lavori di realizzazione della "Galleria di arte contemporanea Valentianum" nel Comune di Vibo Valentia.

All'Appaltatore viene affidata, inoltre, la realizzazione dei nuovi lavori previsti nella perizia di variante tecnica suppletiva, approvata con determinazione dirigenziale n. 188 del 22 febbraio 2017.

**ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.**

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto inclusa la perizia di variante tecnica e suppletiva, è fissato in complessivi €. 259.779,82 (euro duecentocinquantanovemila settecentosettantanove/82), oltre IVA di legge, così suddiviso:

- €. 254.839,46 (euro duecentocinquantaquattromilaottocentotrentanove/46) per lavori e forniture, al netto del ribasso del 19,00%;

- €. 4.940,36 (euro quattromilanovecentoquaranta/36) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:**

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi

finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E46G16000160001 e il codice CIG 6699276172 assegnati all'intervento.

#### **ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.**

Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale presso la Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia di Vibo Valentia, codice IBAN: IT 36 H 01005 42830 000000002317

La persona delegata ad operare sul predetto conto, è il sig. Domenico Renato Serra, nato a Vibo Valentia (VV) il 12 novembre 1964 e residente in Vibo Valentia (VV), via prima traversa Bellavista, n. 6 (codice fiscale SRR DNC 64S12 F537H).

Giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore in data 03 marzo 2017.

#### **ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.**

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dagli elaborati progettuali con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto,

allegato al presente contratto in formato digitale.

Detti documenti, nessuno escluso, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, per averne già preso visione, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso il Settore 5.

L'Appaltatore, inoltre, dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è di giorni 60 (sessanta). In caso di ritardo sarà applicata una penale secondo le quantità e modalità previste nel capitolato speciale d'appalto

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

#### **ARTICOLO 9: Risoluzione del contratto e recesso**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | a) frode nell'esecuzione dei lavori;  |  |
|  | b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;  |  |
|  | c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;  |  |
|  | d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;   |  |
|  | e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;  |  |
|  | f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;   |  |
|  | g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;   |  |
|  | h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;   |  |
|  | i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  |  |
|  | l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione; |  |
|  | m) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2   |  |

del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione dei lavori saranno applicate le penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

**ARTICOLO 10: Clausola arbitrale.**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

**ARTICOLO 11: Cauzione definitiva.**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 28.105,00 (euro ventottomilacentocinque/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 979510, rilasciata in data 06 dicembre 2016, dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. - Agenzia De Filippis – Nocera (SA).

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione del 50%, perché in possesso della certificazione ISO 9001:2008, n. 12960/05/S, rilasciata in data 24 maggio 2005 (data di prima emissione), con scadenza in data 15 settembre 2018, presentata in copia conforme all'originale dichiarata dalla parte.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

**ARTICOLO 12: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.**

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. n. 2011/03/2105684, rilasciata dalla REALE MUTUA Assicurazioni, Agenzia di Vibo Valentia, con allegata quietanza di pagamento del 20 febbraio 2017, a copertura dei rischi inerenti i lavori sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, con i seguenti massimali:

- polizza R.C.T. per un massimale di €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00);
- polizza R.C.O. per un massimale di €. 1.000.000,00 (euro un milione/00).

**ARTICOLO 13: Divieto di cessione del contratto.**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**ARTICOLO 14: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.**

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella

Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo d'acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti.

**ARTICOLO 15: Domicilio dell'Appaltatore.**

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni dell'Appaltatore, è la sede legale di Vibo Valentia, via Francesco Cilea, n. 11, mail: [gisacostruzioni@gmail.com](mailto:gisacostruzioni@gmail.com)

**ARTICOLO 16: Spese contrattuali.**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

**ARTICOLO 17: Registrazione.**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

**ARTICOLO 18: Norme di chiusura.**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente contratto in formato digitale. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

**ARTICOLO 19: Trattamento dei dati personali.**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 18 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale ed ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

- IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- L'APPALTATORE: **Sig. Domenico Renato Serra**, nella qualità

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Michele Fratino**